



Il Ministro
dello Sviluppo Economico

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito “decreto legislativo 164/00”, ed in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 8 che prevedono rispettivamente che:

- l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico;
- le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all’allacciamento dell’utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

VISTO il decreto legislativo 164/00 ed in particolare l’articolo 9 che, al comma 1 prevede, fra l’altro, che la rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza unificata e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un’impresa che svolge l’attività di trasporto;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante *“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”* nel seguito “decreto legislativo n. 93/2011”;

VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo n. 93/2011 ed in particolare il comma 6, lettera f), che prevede che ciascun Gestore della rete di trasporto di gas naturale gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità e a tal fine predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le reti estere e che il programma è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nel seguito AEEGSI, ed è vincolante salvo motivati impedimenti tecnici e che i contenuti di tale programma sono comunicati anche alle Regioni;

VISTA la lettera del 17 ottobre 2014, protocollo OPER/13/2014/rg, e relativi allegati con cui la società Snam Rete Gas Spa ha trasmesso, al Ministero dello sviluppo economico il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2014-2015;

VISTA la lettera del 27 agosto 2014, protocollo DT/PA/rme/2014/0835, e relativi allegati con cui la società S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa ha trasmesso, al Ministero dello sviluppo economico il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2014-2015;

VISTA la lettera del 23 ottobre 2014, n. 22/10/2014/0213 e relativi allegati con cui la società Infrastrutture Trasporto Gas Spa ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico di non prevedere interventi di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2014-2015;

VISTA la comunicazione del Direttore della Direzione Mercati elettricità e gas dell’AEEGSI, protocollo n. 0034464 del 27 novembre 2014, trasmessa alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero con cui è stato

espresso il parere favorevole sui piani di manutenzione delle società di trasporto del gas naturale sopra indicate;

CONSIDERATO che i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2014-2015 delle società Snam Rete Gas Spa e S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa contengono gli elementi necessari per l'individuazione degli interventi di manutenzione programmati sulle rispettive reti, della relativa tempistica, nonché delle conseguenti interruzioni o riduzioni della capacità di trasporto, mentre la società Infrastrutture Trasporto Gas Spa ha comunicato di non prevedere interventi di manutenzione sulla propria rete di trasporto del gas naturale per il citato anno termico;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione dei programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale)

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera f) del decreto legislativo n. 93/2011, approva i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale trasmessi dalle società Snam Rete Gas Spa e S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa per l'anno termico 2014-2015. La Società Infrastrutture Trasporto Gas Spa non prevede interventi di manutenzione sulla propria rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2014-2015.
2. I programmi di manutenzione di cui al comma 1 sono comunicati alle Regioni.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26.1.2015

IL MINISTRO
Federica Guidi